



*Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca*



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "VITTORIO DE SICA"**

Distretto 33 - Cod Mecc. NAIC87400E - Via De Carolis, 4 -80040 VOLLA(Napoli)  
Direzione Amm.va Tel/Fax 0817734492 - Succursale 0817731678 - Cod Fisc 80160310639  
[naic87400e@istruzione.it](mailto:naic87400e@istruzione.it) - [naic87400e@pec.icsdesica.it](mailto:naic87400e@pec.icsdesica.it) - [www.istitutocomprensivodesica.edu.it](http://www.istitutocomprensivodesica.edu.it)

**Con L'Europa, investiamo nel Vostro Futuro**

**AI REFERENTI COVID  
AI DOCENTI  
e p. c. AI GENITORI**

**Oggetto: - DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5** “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo

Il decreto legge, in oggetto, pubblicato in GU il 4 febbraio ed entrato in vigore il 5 febbraio 2022, ha introdotto nuove regole che riguardano la durata delle certificazioni, la quarantena e la didattica a distanza nelle scuole di ogni ordine e grado.

Segue la sintesi dei punti di interesse del decreto legge che andranno in vigore dal giorno 7 febbraio c. a.

- 1) Green pass
- 2) Quarantena
- 3) Abolizione zona rosa per i vaccinati
- 4) Didattica a distanza nella scuola dell'Infanzia, Primaria e secondaria di I grado

### **1. Green pass**

Secondo il decreto legge n. 5/2022 sono in possesso del Green Pass coloro che:

- a) Hanno concluso il ciclo vaccinale, ossia hanno effettuato la terza dose di richiamo (dose “booster”).  
Tali soggetti sono in possesso del c.d. “Mega Green Pass” illimitato, ovvero fino a quando non saranno previste ulteriori dosi di richiamo;
- b) Sono stati accertati positivi al COVID, oltre il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino.  
Tali soggetti sono in possesso di certificazione verde, con validità di 6 mesi, a decorrere dall'avvenuta guarigione;
- c) Sono stati accertati positivi a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.  
Tali soggetti sono in possesso di Green Pass con validità a decorrere dall'avvenuta guarigione, senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.

## Riferimento normativo

**Art. 1** - “Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti – SARS – COVID-19

### - Comma 1

**punto a):** “*«la certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione, senza necessità di ulteriori dosi di richiamo»*”;

**punto b):** “*«4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2, oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2, a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo».*”

## 2) Quarantena

Al posto della quarantena subentra l'auto-sorveglianza, così come segue:

In caso di contatto con un positivo, l'auto-sorveglianza si applica:

- a) Ai soggetti che hanno effettuato due dosi di vaccino, poi sono risultati contagiati, poi sono guariti;

- b) Ai soggetti che hanno effettuato la terza dose e hanno avuto un contatto nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione.

In sostanza, i soggetti booster e i soggetti guariti, con due dosi di vaccino, sono equiparati.

L'auto-sorveglianza consiste nell'obbligo di indossare mascherine FFP2, fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, con effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, un altro test al 5° giorno, considerando la data dell'ultimo contatto.

### **Riferimento normativo**

**Art. 2** - “Ulteriori disposizioni sul regime dell'auto-sorveglianza”

Comma 1

*«7-quater. Le disposizioni sull'auto-sorveglianza si applicano anche in caso di guarigione, avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario».*

### **3) Abolizione zona rossa per i vaccinati**

Le restrizioni previste nelle zone rosse dovranno essere rispettate soltanto dalle persone non vaccinate. Pertanto, coloro che sono vaccinati o guariti, quindi in possesso del Green Pass Rafforzato, in zona rossa, possono usufruire dei servizi, svolgere attività e spostarsi, nel rispetto dei limiti previsti.

### **Riferimento normativo**

**Art. 4** - “Efficacia della certificazione verde COVID-19 nella zona rossa

### **4) Didattica a distanza nella scuola dell'Infanzia**

Nella scuola dell'infanzia, fino a 5 casi di positività al Covid-19, l'attività didattica si svolgerà in presenza.

La didattica a distanza scatterà, invece, dal 5° caso e solo per 5 giorni. Fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, dunque, l'attività didattica proseguirà, per tutti, in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 “da parte dei docenti fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato

positivo”. In tali casi, è fatto, comunque, obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare” o anche un tampone “fai-da-te” alla prima comparsa dei sintomi. Se si è ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

### **Didattica a distanza nella scuola Primaria**

Nella scuola Primaria, il nuovo decreto prevede che:

- Fino a 4 casi di positività, le attività didattiche continuano ad essere svolte in presenza, con l’utilizzo di mascherine FFP2” da parte dei docenti e degli alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;
- Dal 5° caso, invece, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni. Per tutti gli altri alunni, le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

N.B.: - Per il rientro a scuola, si applica l’auto-sorveglianza per i vaccinati. E’ ammesso il ricorso al tampone “fai-da-te”, con esito negativo autocertificato.

### **Didattica a distanza nella scuola secondaria di I grado**

Nella scuola secondaria di I grado si prevede che:

- Con un caso di positività tra gli alunni, l’attività didattica prosegue, per tutti, in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti;
- Con due o più casi di positività tra gli alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza, con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni. Per tutti gli altri alunni, le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

N. B.: - Per il rientro a scuola, la gestione dei casi positivi in classe, avverrà con l'auto-sorveglianza per i vaccinati e il ricorso al tampone "fai-da-te", con esito negativo autocertificato.

Gli alunni di ogni ordine e grado d'istruzione che, invece, saranno posti in quarantena, dall'autorità sanitaria competente, potranno tornare a scuola dopo aver effettuato un tampone antigenico o molecolare, senza il certificato medico.

#### **Riferimento normativo art. 6.**

Si coglie l'occasione per ribadire che, fino al **28 FEBBRAIO**, gli studenti in auto-sorveglianza potranno essere sottoposti a test gratuitamente presso le farmacie e i centri accreditati, come già comunicato, e che il **31 MARZO**, fatto salvo un eventuale rinnovo, termina lo Stato di emergenza a cui sono legate le norme sul lavoro agile, ovvero lo smart working, e quelle in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale.

**La Dirigente Scolastica**  
**Prof.ssa Mariarosaria Stanziano**

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 33 del D. LGS 39/1993)